Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 maggio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 16 *agosto* 1952
registrato alla Corte dei conti il 22 *novembre* 1952
registro n. 17 *Difesa-Marina, foglio n.* 191

Sono sanzionate le concessioni « sul campo » delle seguenti decorazioni al valor militare:

A VIVENTI

MEDAGLIA IN ARGENTO AL VALOR MILITARE

Cacciatorpediniere « Mitragliere »

MIRONE Alessandro fu Salvatore e di Strano Santa, nato il 12 luglio 1901 a Catania, capitano di fregata. — Ufficiale superiore animato da tenace spirito offensivo effettuava al comando di C. T. in acque duramente insidiate numerose missioni di guerra, trasporti di truppe, scorta a convogli diretti oltremare, portando sempre a termine con successo il compito assunto. Nei numerosi attacchi subiti in mare da bombardieri ed aerosiluranti nemici dimostrava alta perizia e sangue freddo, sventando sempre con la manovra e con la reazione di fuoco l'offesa nemica. Col suo immediato intervento offensivo frustrava i numerosi tentativi di attacco di sommergibili nemici contro la sua nave ed i convogli da essa scortati. Dimostrava in ogni occasione elevato spirito combattivo fronteggiando ogni difficile situazione con consapevole coraggio, sprezzo del pericolo e serenità. — Mar Mediterraneo, luglio 1942-luglio 1943.

Determinazione del 15 *aprile* 1945.

NORRITO Umberto di Rosario e di Virgi Giuseppa, nato a Palermo l'11 ottobre 1900, capo R. T. 1ª classe, matricola 34497 Palermo. — Sottufficiale R. T. di provata capacità sollecitato, dopo l'armistizio, impiego presso unità operanti, veniva sbarcato quale informatore in territorio occupato. Trovandosi in zona sorvegliata veniva arrestato: benchè sottoposto a maltrattamenti, nei dieci mesi di detenzione conservava il segreto della missione affidatagli. Liberato, riusciva a sottrarsi alla precettazione e mantenendosi occultato aveva contatti con elementi clandestini operanti nella zona, ed entrato in possesso di radio trasmittente riusciva, nonostante la stretta sorveglianza a collegarsi con le forze nazionali ed alleate fornendo preziose informazioni di carattere politico militare. Scoppiata l'insurrezione, nell'imminenza della liberazione del territorio in collaborazione con altri patrioti, partecipava alla occupazione degli impianti della R. Marina in Venezia. Esempio di profonda fede patriottica, sereno coraggio ed alto senso del dovere. — Territorio nazionale occupato, 26 gennaio 1944-8 maggio 1945.

In sostituzione della medaglia in bronzo al valor militare, sul campo, concessa con determinazione dell'11 marzo 1946.

Determinazione del 20 *aprile* 1946.

E' disposta la seguente rettifica a decorazione al valor militare già conferita

La medaglia in bronzo al valor militare (*alla memoria*) — sul campo — determinazione del 31 luglio 1943, sanzionata con decreto Presidenziale 28 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 1950 registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 175 e conferita al 1° ufficiale (Marina mercantile) SCOTTO DI CESARE Stefano di Vincenzo deve intendersi (*a vivente*) anzichè (*alla memoria*).

(1485)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1953, n. 316.

Concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo per i vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore della Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, di un contributo straordinario di lire 2.000.000 per il funzionamento della Casa di riposo per i vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 24 maggio 1952, n. 564.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 9 aprile 1953, n. 317.

Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Amministrazione delle poste italiane dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, a seguito della destinazione (sul fondo lire) della somma 2,5 miliardi di lire a favore del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rimborso all'Amministrazione delle poste della spesa di trasporto in Italia dei pacchi dono U.S.A. che, ai sensi dell'ultima parte del n. 2 lettera *b*) delle note del 26 novembre 1948 scambiate fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, approvate con decreto del Presi-

dente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174, doveva essere effettuato mediante prelievo dal « Fondo speciale (fondo lire) » di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, è assunto a carico del bilancio dello Stato per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951.

A titolo di rimborso forfetario della spesa sostenuta, il Ministero del tesoro corrisponderà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo di lire 2,5 miliardi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

De Gasperi — Spataro — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 9 aprile 1953, n. **318**.

Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato devono avere nella parte posteriore una targa, nella quale è impresso in modo chiaramente visibile lo stemma della Repubblica con la dicitura « Servizio di Stato ».

L'applicazione della targa dovrà effettuarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica agli autoveicoli al servizio delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè al servizio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli autoveicoli al servizio delle Forze armate e quelli in servizio di polizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Malvestiti

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 9 aprile 1953, n. **319**.

Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla Società « Dante Alighieri » di un contributo straordinario di lire 3.000.000.

Art. 2.

Alla copertura della spesa anzidetta viene provveduto con una aliquota delle maggiori entrate accertate con il primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 16 aprile 1953, n. **320**.

Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre la revisione delle posizioni individuali degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica,

la cui nomina, avvenuta senza concorso ai sensi dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sia stata proposta per l'annullamento a norma del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, ed a provvedere alla conferma in ruolo di quelli di essi che, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano riconosciuti dotati della preparazione e della capacità necessaria per ricoprire le cattedre per cui la nomina fu disposta.

Art. 2.

Agli effetti giuridici ed economici la conferma in ruolo del personale di cui al precedente articolo decorrerà dalla data della entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, e la carriera degli insegnanti confermati sarà ricostruita in conformità di quella che essi avrebbero percorsa se la nomina non fosse stata proposta per l'annullamento.

Art. 3.

Agli insegnanti non confermati nei ruoli statali si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 16 aprile 1953, n. 321.

Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato direttivo del Centro è composto del presidente e dei seguenti membri: il direttore generale delle accademie e biblioteche, i direttori delle biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, un ispettore generale bibliografico e due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 7°.

« Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 della medesima legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il presidente del Comitato direttivo di cui al precedente art. 5 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli altri membri del Comitato stesso sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 1953.

Rimozione dell'on. Viola Ettore dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, concernente la sistemazione dei servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci validi ed invalidi della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti;

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, approvato con decreto in data 24 giugno 1949 del Presidente della Repubblica;

Visto il dispaccio telegrafico in data 30 marzo 1953, diretto al Presidente della Repubblica dall'on. Ettore Viola, nella denunciata qualità di presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci ed in rappresentanza di tale categoria:

Ritenuto che l'on. Ettore Viola, nell'invocare la suddetta qualità e rappresentanza, ha voluto coinvolgere l'Associazione, che ha scopo di tutela ed assistenza dei combattenti e reduci, in una manifestazione politica estranea agli scopi suddetti ed in una inammissibile protesta contro le decisioni del Parlamento;

Decreta:

L'on. Ettore Viola è rimosso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci; fino a quando non sarà provveduto alla nomina del nuovo presidente da parte del Congresso, le funzioni di presidente saranno esercitate dal vice presidente anziano della Associazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1953

DE GASPERI

(2272)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1953.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Società di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione di quella attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano:

Tariffa VII, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o non l'assicurato.

Roma, addì 23 aprile 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(2132)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 aprile 1953.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Nuoro.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Nuoro emanato in data 1° ottobre 1943, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Ireneo Solari;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto, in data 17 ottobre 1952, ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Nuoro;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 18 novembre 1952 e nel Foglio annunzi legali della Regione autonoma della Sardegna n. 70 del 3 dicembre 1952 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili della gestione di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	16.136 —
Debitori	»	1.042.047,84
Immobilizzi	»	21.500 —
	L.	1.079.683,84

Passivo liquidato

Creditori	L.	31.884,55
Passività d'esercizio:		
a) spese di personale	»	340.807,80
b) altri oneri	»	706.991,49
	L.	1.079.683,84

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Nuoro è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 31 gennaio 1951 del Co.Pro.Ma. di Nuoro, deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Nuoro saranno a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 21 aprile 1953

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2181)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Monfalcone la donazione di un'area fabbricabile.

Con decreto in data 23 aprile 1953, n. 61126, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha autorizzato l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Monfalcone (Gorizia) la donazione di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2667, da destinarsi quale suolo edificatorio di una Casa della Madre e del Bambino.

(2243)

Avviso di rettifica

A parziale modifica di quanto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1953, n. 20, al n. 663, si precisa che la denominazione della specialità medicinale indicata deve intendersi *Thrombodym* e la dicitura in parentesi (*uso endovenoso*).

(2013)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena, è vacante la cattedra di chimica biologica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2250)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con decreto Ministeriale 31 luglio 1952, nella zona di Rivanazzano e Godiasco (Pavia), dell'estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(2038)

Divieto di pesca nella foresta demaniale di Vallombrosa (Firenze)

In tutti i corsi d'acqua scorrenti nel comprensorio della foresta demaniale di Vallombrosa (Firenze), la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

L'Ufficio di amministrazione della foresta demaniale di Vallombrosa provvederà a delimitare tali corsi d'acqua mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Divieto di pesca ».

(2048)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1953, il ricorso proposto dal sig. Versaci Natale, avverso il rigetto della istanza di collocamento nel ruolo speciale transitorio istituito in corrispondenza del ruolo organico di gruppo *C* (d'ordine) di questa Amministrazione militare marittima è respinto.

(2158)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	626 —
» Firenze	624,90	625 —
» Genova	624,90	626 —
» Milano	624,91	626 —
» Napoli	624,85	624,85
» Palermo	624,92	626,50
» Roma	624,89	626,125
» Torino	624,91	626 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli dell'8 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66 —
Id. 3,50 % 1902	61,40
Id. 3 % lordo	70,60
Id. 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	92,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,15

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	626,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	1794,55	» lira egiziana
Francia	1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	87,48	» corona norvegese
Olanda	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Concorso per cento posti in convitto e per novecentocinquanta borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

CONVITTI

I nuovi posti gratuiti in convitto, da conferirsi per l'anno scolastico 1953-54 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti, sono complessivamente cento, dei quali venti riservati agli orfani che intendano frequentare scuole a tipo professionale, industriale o agrario, e cinque ad orfani soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre 1953. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di dieci anni e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico delle famiglie.

I vincitori del concorso saranno ricoverati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia), od in altri convitti, con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ricoverati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1953-1954 agli orfani degli iscritti mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

80 da L. 10.000 per le scuole elementari;

150 da L. 30.000 per le scuole medie e le scuole di avviamento professionale;

110 da L. 55.000 per il ginnasio superiore e liceo, per lo istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori ed i corsi di studi equiparati;

110 da L. 80.000 per le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore (escluse le Accademie militari);

50 da L. 80.000 per i corsi di specializzazione e di perfezionamento postuniversitari (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1953-1954 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso

200 da L. 55.000 per il ginnasio superiore e liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori e i corsi di studi equiparati;

200 da L. 80.000 per le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore (escluse le Accademie militari);

50 da L. 80.000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni di ammissibilità ai concorsi

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente:

a) gli orfani di padre o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato,

b) i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere i figli di dipendenti della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitto, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori, e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari e postuniversitari Egli deve inoltre aver conseguito la promozione, l'ammissione o il diploma, nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno corrente 1952-1953.

I concorrenti figli di iscritti in servizio attivo (di cui alla lettera *b*) debbono inoltre aver conseguito la detta promozione, ammissione o diploma con media non inferiore agli 8/10.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali, prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati, entro il 15 dicembre 1953. Sono quindi esclusi i fuori corso o i ripetenti. I candidati di cui alla lettera *b*) debbono aver ottenuto nei predetti esami una media non inferiore a 24/30.

L'aspirante ad una borsa di studio per corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitari deve aver conseguito la laurea da non oltre due anni con una votazione di almeno 88/110.

I concorrenti di ciascun corso di studi sono graduati fra loro in ragione di merito scolastico.

I candidati ai posti nel Collegio di musica, ai quali saranno singolarmente comunicate le modalità per sostenere gli esami, debbono aver conseguito almeno la licenza elementare.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro

il 31 luglio 1953 per gli aspiranti a posti in convitto od a borse di studio per le scuole elementari e medie inferiori e superiori;

il 15 dicembre 1953 per gli aspiranti a borse di studio universitarie o postuniversitarie.

Detti termini sono improrogabili. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito, anche se non regolarmente documentate all'atto della presentazione delle domande stesse.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studi che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

Le domande di ammissione al concorso degli orfani devono essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

4) stato di servizio dell'iscritto, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale;

5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

6) certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o pensione di guerra o assegno vitalizio, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche ente;

7) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami del corrente anno per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia,

c) se detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per i corsi frequentati, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento postuniversitari deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso, che intende seguire, è un corso di specializzazione o perfezionamento postuniversitario al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati con l'indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1953-1954; a corredo della domanda non è però necessario che sia prodoto il relativo certificato di iscrizione. Qualora il candidato abbia invece già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati con le votazioni riportate. Il concorrente potrà infine esibire pubblicazioni e certificati che reputasse utili a dimostrare la sua attività scientifica.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuol. parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'articolo 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N. B. — Dei documenti dello stato civile, già esibiti allo Ente per conseguimento di altre borse di studio o indennità di buonuscita o assegno vitalizio, potrà essere omessa la riproduzione, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

Le domande di ammissione a concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai numeri 1), 3), 4), 6), 8) del capo precedente, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendo l'iscritto, attestante che lo stesso è in attività di servizio.

Roma, addì 22 aprile 1953

Il presidente: MALINVERNO

(2248)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a quaranta posti di grado 10° del ruolo del personale di gruppo A, quadro degli ingegneri specializzati, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E PER LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1952, col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a quaranta posti di grado 10° del ruolo del personale di gruppo *A*, quadro degli ingegneri specializzati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1952, col quale al concorso su indicato sono stati ammessi i laureati in ingegneria civile, sottosezione idraulica;

Visto l'art. 8 del su citato decreto 21 luglio 1952;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a quaranta posti di grado 10° del ruolo del personale di gruppo *A*, quadro degli ingegneri specializzati, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Trastevere) nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1953, ore 8.

Per i concorrenti ai tre posti per laureati in chimica, la prova scritta avrà luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Trastevere) nel giorno 27 maggio 1953, ore 8, e le prove pratiche avranno luogo in Roma nell'Istituto chimico dell'Università, piazzale delle Scienze, nei giorni 28, 29 e 30 maggio 1953, ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 aprile 1953

Il Ministro: SPATARO

(2264)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca e promozione di ricevitori del lotto

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 2761 in data 11 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1952 al registro n. 24 Finanze, foglio n. 296, col quale è stato provveduto alle promozioni dei ricevitori del lotto a ricevitorie vacanti;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del lotto emessa nell'adunanza del 3 dicembre 1952;

Decreta:

E' revocata la promozione del ricevitore del lotto Scisci Vitantonio, titolare della ricevitoria n. 408 in Cittanova, alla ricevitoria n. 141 in San Severo.

Il ricevitore del lotto Giannotti Pasquale, titolare della ricevitoria n. 20 in Mola di Bari, è promosso alla ricevitoria n. 141 in San Severo.

La promozione è vincolata all'obbligo di prestare la malleveria prevista nei modi voluti dal regolamento sui servizi del lotto e di assumere personalmente l'esercizio della ricevitoria nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del decreto agli interessati.

Le Intendenze di finanza interessate sono incaricate della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1953

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 165. — LESEN

(2262)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale n. 34907, del 13 dicembre 1952, col quale è stato provveduto alla nomina di n. 213 ricevitori del lotto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1953, si sono verificate talune inesattezze che si rettificano come segue:

al n. 58, in luogo di Quarantino Maria leggasi Quaratino Maria;

al n. 130, in luogo di Gassiani Giuseppe leggasi Cassiani Giuseppe;

al n. 141, in luogo di 217 Montegiorno leggasi 217 Montegiorgio;

al n. 165, in luogo di Manni Carlo leggasi Nanni Carlo;

al n. 209, in luogo di Bugliarello Francesco leggasi Bugliarelli Francesco;

nel penultimo capoverso del decreto dopo la parola « malleveria » aggiungasi la parola « prevista ».

(2263)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.